

COME SI MISURA IL RISCHIO DI UN MODELLO CHE EVOLVE, CHE VIENE CONTINUAMENTE AGGIORNATO, CHE GENERA APPLICAZIONI IMPREVEDIBILI?...

NON SI SONO ACCORTI DI AVERE UTILIZZATO UN CANTO PARTIGIANO PER FESTEGGIARE IL MANTENIMENTO DELLA LEGGE DI GRANDI

Intelligenza artificiale Il diritto in questo momento è un «campo di forze»

ORESTE POLLICINO*

C'è un momento, nelle grandi trasformazioni tecnologiche, in cui il diritto smette di essere solo un insieme di norme e diventa qualcosa di più sfuggente: un processo, un campo di forze, una negoziazione continua. L'intelligenza artificiale, nella sua fase attuale – quella che accompagna l'avvicinarsi del 2026, snodo cruciale per l'operatività dell'AI Act – sembra essere esattamente in questo momento. Il punto non è più, o non è solo, come classificare i sistemi di AI in base al rischio. Il vero baricentro si è spostato altrove: sui modelli general-purpose, i cosiddetti foundation models. Non perché siano più visibili, ma perché sono più profondi. Sono l'infrastruttura cognitiva su cui si costruisce tutto il resto. E, come ogni infrastruttura, sfuggono alle categorie giuridiche tradizionali.

Le notizie degli ultimi mesi lo confermano con una chiarezza che non è più possibile ignorare. L'azione della Commissione europea, attraverso l'AI Office, si sta concentrando proprio su questi modelli, soprattutto su quelli qualificati – in modo ancora instabile – come portatori di “rischio sistemico”. Allo stesso tempo, il cuore operativo della regolazione non è più il testo dell'AI Act, ma il processo di definizione del Code of Practice sui GPAI, ancora oggetto di negoziazione avanzata tra istituzioni, industria e comunità tecnica. È qui che emerge il primo dubbio, e non è un dubbio marginale. Se la disciplina effettiva dei modelli viene costruita attraverso codici multi-stakeholder, non pienamente normativi ma sostanzialmente necessari per dimostrare la conformità, dove si colloca oggi la fonte del diritto? Siamo ancora dentro una logica di produzione pubblica della norma, o stiamo assistendo alla formazione di una normatività ibrida, in cui il diritto si limita a predisporre la cornice e lascia al livello tecnico-industriale la definizione concreta dei contenuti?

La questione si complica ulteriormente se si guarda alla dimensione geopolitica. Le pressioni delle grandi piattaforme e degli attori globali non sono più un elemento esterno alla regolazione: ne sono parte integrante. Il ritardo e la complessità nell'elaborazione del Code of Practice, così come le tensioni sul perimetro degli

obblighi per i modelli più avanzati, mostrano che la regolazione dei foundation models è anche – e forse soprattutto – una negoziazione sul potere. Non è un caso che la categoria di “rischio sistemico” sia ancora in via di definizione. Come si misura il rischio di un modello che evolve, che viene continuamente aggiornato, che genera applicazioni imprevedibili? Il diritto, qui, non si confronta con un oggetto stabile, ma con un processo. E questo introduce una frattura profonda rispetto alla tradizione giuridica, costruita su categorie relativamente fisse.

Ma c'è un ulteriore elemento, forse il più rilevante. La regolazione dei modelli general-purpose interviene direttamente nel momento della produzione dell'intelligenza: nei dati di training, nelle architetture, nei meccanismi di sicurezza. Non si limita a governare gli effetti, ma entra nel cuore del processo cognitivo artificiale. In questo senso, i foundation models non sono semplicemente oggetti di regolazione: sono il luogo in cui si definisce la distribuzione del potere cognitivo nella società digitale.

Ed è qui che il dubbio diventa inevitabilmente costituzionale. Se le regole che determinano il funzionamento di queste infrastrutture vengono elaborate in spazi ibridi, tra pubblico e privato, tra diritto e tecnica, tra Europa e attori globali, possiamo ancora parlare di un costituzionalismo nel senso classico del termine? O dobbiamo riconoscere che sta emergendo una nuova “costituzione materiale” dell'intelligenza artificiale, non scritta nei testi normativi, ma incorporata negli standard, nei codici e nelle pratiche industriali?

L'AI Act, da questo punto di vista, non è la fine del processo, ma il suo inizio. È la cornice entro cui questa costituzione invisibile sta prendendo forma. Ma proprio per questo, la domanda decisiva non è se l'Europa riuscirà a regolare l'intelligenza artificiale. La domanda è se riuscirà a governare il luogo in cui le regole si formano davvero. Perché, come spesso accade nelle grandi trasformazioni tecnologiche, il rischio non è che il diritto arrivi troppo tardi. È che, arrivando, trovi che le regole fondamentali sono già state scritte altrove.

**Professore di Diritto costituzionale e Regolamentazione dell'Intelligenza artificiale (Università Bocconi), Founder Pollicino Aldivisory*

STANB
COMMENTI
ANALISI
INTELLIGENCE
COMMOS

Il “Bella ciao” dei magistrati e la norma del ventennio

GAETANO PECORELLA

Abbiamo visto i magistrati festeggiare, per il risultato del referendum, cantando “Bella ciao” e bevendo champagne: a parte che le due cose non vanno molto d'accordo tra loro, non si sono accorti di avere utilizzato un canto partigiano per festeggiare il mantenimento nel nostro sistema giudiziario di una norma risalente al ventennio fascista.

È necessario fare un passo indietro. Il primo ordinamento giudiziario del neonato Regno d'Italia (L. 6 dicembre 1865, n. 2626) prevedeva che le funzioni giudiziarie fossero affidate a un corpo di magistrati di carriera nominati dall'esecutivo, ma dotati di uno status che ne garantiva l'indipendenza, inquadrati in carriere “parallele e distinte” di pubblici ministeri e giudici, con la previsione, “eccezionale” del passaggio dall'una all'altra.

La carriera unica nasce solo nel 1941, come logico completamento della visione autoritaria di un sistema penale fondato sui due codici del 1930, quello illiberale penale e quello inquisitorio di procedura penale.

L'idea di fondo che portò a unificare la carriera di giudici e pubblici ministeri era quella di realizzare una unitaria funzione punitiva dello Stato, affidate all'autorità giudiziaria. Lo Stato autoritario veniva così rappresentato, nella sua proiezione processuale dalla autorità giudiziaria.

Ministro dell'epoca era Dino Gran-

di che aveva ben presente l'idea di uno Stato autoritario, che è, in quanto tale, un'unica entità: così, l'unitaria funzione statale di persecuzione penale veniva affidata ad un'unica entità che garantiva l'ordine pubblico l'una accusando, l'altra applicando la pena. Entrambi i soggetti, quindi perseguono il medesimo scopo e perciò debbono appartenere ad un'unica identità: l'autorità giudiziaria. A funzioni uguali deve corrispondere un medesimo ordinamento.

Come ben ha osservato Oliviero Mazza (Verso un giusto processo accusatorio, Torino, 2026) “Il giudice, proprio perché parte della medesima autorità giudiziaria, si sente il garante della pretesa punitiva dello Stato e, per tale ragione onerato, non meno del pubblico ministero, del compito di dimostrare la colpevolezza dell'imputato”.

Sono questi gli “scherzi” che può produrre la storia a coloro che la storia non conoscono. Resta il fatto che si è voluto salvare una disposizione che ha le sue radici nella ideologia fascista, senza neanche rendersene conto, e cantando poi un canto partigiano, ovvero un canto di coloro che per combattere il fascismo misero in gioco la loro vita.

Concludendo. Non si può non essere preoccupati di una magistratura che conosce così poco la storia d'Italia, ed in particolare del suo ordinamento giuridico, tanto da festeggiare con un canto dedicato alla libertà e all'antifascismo, la conferma di un principio che ha le sue radici in quello Stato autoritario.



ILDUBBIO

www.ildubbio.news

ILDUBBIO

@ildubbio.news

DIRETTORE
RESPONSABILE
DAVIDE VARI

SOCIETÀ EDITRICE
EDIZIONI DIRITTO
E RAGIONE SRL (Socio unico)
Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma

AMMINISTRATORE UNICO
ROBERTO SENSI

REDAZIONE
Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma
tel. 06.68803313
redazione@ildubbio.news

PUBBLICITÀ
SB SRL
Via Rovigo, 11 - 20132
Milano
colombo@sbsapie.it
tel. 02.45481605

PUBBLICITÀ LEGALE
INTEL MEDIA
PUBBLICITÀ
Via Sant'Antonio, 30- 76121 Barletta
info@intelmedia.it
tel. 0883.347995

STAMPA
IPS ITALIA Srl
Member of IPS Group
Via Sondrio 1, 20063 Cernusco
sul Naviglio, (MI) ITALIA

DISTRIBUZIONE
M-DIS DISTRIBUZIONE
MEDIA s.p.a.
Via Cazzaniga, 19 20132 Milano
tel. 02.2582.1 fax 02 .2582.5306A

REGISTRAZIONE
Registrato al Tribunale di Roma
n. 63/2023 del 17 aprile 2023
(già Registrato al Tribunale
di Bolzano n. 7 del 16 dicembre 2015)
Iscrizione al Registro Operatori

di Comunicazione numero 26618
Pubblicazione a stampa:
ISSN 2499-6009
Pubblicazione online:
ISSN 2724-5942
La testata fruisce
dei contributi diretti editoria
d.lgs. 70/2017

QUESTO NUMERO È STATO
CHIUSO IN REDAZIONE
ALLE ORE 20,00